

## ESTRATTO DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE HANGARTFEST

sui requisiti dei soci, categorie di soci,  
diritti e doveri, ammissione e perdita della qualifica di socio

**Art. 4.** Possono far parte dell'associazione le persone fisiche, le società di persone, le persone giuridiche, gli enti privati e/o pubblici, le associazioni ed organismi, che hanno interesse all'attività dell'associazione stessa, e ne facciano richiesta. L'ammissione è deliberata a giudizio del consiglio direttivo entro 60 giorni dal ricevimento delle domande.

L'associazione è composta dalle seguenti categorie di soci: fondatori; ordinari; onorari; amici/sostenitori. I Soci fondatori e ordinari costituiscono l'assemblea.

La qualifica di socio, i relativi diritti, e la relativa quota associativa non sono trasferibili a terzi.

Il numero di soci è illimitato. Tutti i soci sono chiamati a collaborare al buon andamento dell'associazione, a svolgere attivamente le attività di volontariato promosse dall'associazione e ad osservare un comportamento che non danneggi gli interessi e l'immagine dell'associazione od i suoi membri. I soci sono tenuti a non divulgare a terzi informazioni riservate inerenti l'associazione od i suoi membri. I soci sono altresì tenuti a non utilizzare in modo improprio, illecito o non autorizzato il materiale divulgato dall'associazione.

### **Soci fondatori**

Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'associazione e hanno sottoscritto il capitale sociale iniziale. I soci fondatori sono soggetti al pagamento di una specifica quota annuale, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

### **Soci ordinari**

Sono soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le istituzioni, le associazioni che condividono gli scopi dell'associazione e che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari sono ammessi all'associazione mediante domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, sottoscritta e inviata via posta o in via telematica, compilando l'apposito modulo. L'ammissione viene approvata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

L'ammissione alla qualifica di socio ordinario è definitiva dalla riscossione del pagamento della quota associativa annuale. I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, nelle modalità previste dal presente statuto. I nuovi soci possono esercitare diritto di voto dopo tre mesi dall'iscrizione nel libro soci.

### **Soci onorari**

Sono soci onorari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le istituzioni, le associazioni e le personalità cui è riconosciuta dal Consiglio Direttivo l'adesione a titolo gratuito per tre anni per speciali meriti, opere, donazioni, nei confronti dell'associazione o nei campi oggetto dell'associazione.

### **Soci amici/sostenitori**

Sono soci amici/sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le istituzioni, le associazioni, coloro i quali acquisiscono il diritto a partecipare a tutte le attività organizzate e svolte dall'associazione mediante domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, sottoscritta e consegnata o inviata via posta o in via telematica, compilando l'apposito modulo e mediante il versamento di una quota associativa annuale ridotta rispetto a quella dei soci ordinari.

I soci amici/sostenitori hanno diritto di voto, ma non sono eleggibili alle cariche sociali.

**Art. 5.** Gli associati possono essere esclusi dall'associazione con decisione del consiglio direttivo se:

- a. non viene pagata la quota associativa.
- b. si procurano danni materiali o all'immagine dell'associazione.
- c. ci si rende indegni alla partecipazione alla vita dell'associazione.

**Art. 6.** Ciascun associato maggiore di età ha diritto ad un voto nell'assemblea degli associati, indipendentemente dall'entità e dal numero di quote associative sottoscritte. Altri diritti degli associati sono la possibilità di partecipare alla vita dell'associazione, il diritto a prendere parte alle iniziative da essa intraprese e il diritto di utilizzare i beni acquisiti dal sodalizio.

**Art. 7.** I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione. Altri doveri degli associati sono quello di astenersi dal procurare danni materiali o all'immagine dell'associazione e quello di osservare un comportamento tale da non rendersi indegni alla partecipazione alla vita associativa.

**Art. 8.** La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte ed è non rivalutabile.

**Art. 9.** Il socio che intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Estratto sui requisiti dei soci, categorie di soci, diritti e doveri, ammissione e perdita della qualifica di socio